

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2613)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967

(V. Stampato n. 4521)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 15 dicembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 31 ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di autorizzare l'incremento delle disponibilità del Fondo di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e disporre l'utilizzazione di tali disponibilità in relazione a compiti al Fondo medesimo attribuiti da norme anch'esse emanate in via di urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

DECRETA:

Art. 1

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione a specifici compiti attribuiti, con apposite leggi, al Fondo medesimo.

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti.

Art. 2

Sono conferiti al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, l'importo di lire 264.800.000.000 che sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 82.800.000.000 nell'anno 1967, di lire 66.000.000.000 nell'anno 1968, di lire 66.000.000.000 nell'anno 1969 e di lire 50.000.000.000 nello anno 1970, nonché il ricavo dell'emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 194.000.000.000 netti per l'anno 1968 e di lire 217.200.000.000 netti per l'anno 1969, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere — anche in ciascuno dei due anni finanziari precedenti quelli indicati — in una o più quote, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Alle spese di emissione e di collocamento, agli oneri per il pagamento della prima o delle prime due rate semestrali di interessi e per eventuale conguaglio di interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo si fa fronte con un'aliquota dei proventi della emissione stessa.

All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente primo comma si provvede, per gli anni 1967 e 1968, in ragione rispettivamente, di lire 82.800.000.000 e di lire 66.000.000.000, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI
— PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE